COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 160 del 06-10-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA PRESENZA DI UN'AREA PRIVATA IN TOTALE STATO DI ABBANDONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASORIA (NA), IN I TRAVERSA CASTAGNA

documento omissis ai fini della pubblicazione

IL SINDACO

Premesso,
- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Verificato,
- lo stato di abbandono in cui versa il fondo sito al Foglio *** OMISSIS ***, Particella *** OMISSIS ***, del CT del Comune di Casoria, sul quale non vengono eseguite le operazioni di manutenzione come sfalcio dell'erba, potature delle essenze arboree e la pulizia per tutela dell'igiene e sanità pubblica;

Considerato che:
- una folta vegetazione come siepi, arbusti ed erbacce varie invade l'appezzamento di terreno e le aree circostanti;
- tali fattispecie costituiscono gravi rischi per l'igiene e sanità pubblica oltre che grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade, sia veicolare sia pedonale;
- nelle aree incolte o abbandonate e infestate da sterpi ed arbusti, possono svilupparsi pericolosi incendi, specialmente nel periodo estivo;

Considerato inoltre:
- che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area in oggetto devono provvedere ad eseguire la ripulitura del terreno incolto;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Accertato che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

Ravvisata la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio, a tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla proprietaria del fondo, individuata nella sig.*** OMISSIS ***, in qualità di socia superstite ed erede della società "*** OMISSIS ***, già proprietaria del predetto fondo;

RITENUTI SUSSISTERE motivi pregiudizievoli di carattere igienico – sanitario e di degrado ambientale;

VISTI:
- il D. Lgs n. 31/3/98 n. 112;
- il D. Lgs. 267/2000 art. 50;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- gli artt 423 e 423 bis 449 e 650 C.P.
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 smi;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
- IL Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Casoria;

ORDINA

documento omissis ai fini della pubblicazione

Alla sig.ra *** OMISSIS ***, in qualità di socia superstite ed erede della società "*** OMISSIS ***, già proprietaria del fondo sito nel territorio del Comune di Casoria, identificato catastalmente al Catasto Terreni, Foglio *** OMISSIS ***, Particella *** OMISSIS ***, di provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla pulizia e al completo sgombero del terreno incolto, nonché di adottare tutti i necessari provvedimenti ed eseguire gli interventi necessari al fine di eliminare le situazioni di pericolo e di rischio attuale e futuro connesse allo stato dei luoghi.

È VIETATO

Lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsivoglia natura che possano immettere nel terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso.

Lasciare depositati sui terreni materiali di qualsiasi natura, ammucchiati o accatastati, in modo tale che possano diventare rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi, ecc.

È FATTO OBBLIGO AL PROPRIETARIO

· di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie, e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio e le aree, sia pubbliche che private da incendi;

· di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale;

· di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade pubbliche eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni tempo tali interventi dovessero rendersi necessarie;

· di evitare che dalle immissioni laterali alle strade, utilizzati ai fini agricoli o per accedere con veicoli possano portare e depositare sulle strade fango, detriti o altri materiali che danneggiano la pubblica via;

· di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte della proprietà e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

AVVERTE CHE

- Trascorsi gg. 30 dalla notifica del presente provvedimento senza che siano stati effettuati gli interventi ordinati, saranno comminate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- La mancata esecuzione da parte del proprietario comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio a spese degli stessi ai sensi del comma 4 art. 54 D. Lgs. 267/2000;
- Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il Settore V – Ufficio Ambiente e Verde Pubblico sede comunale di Via Ada Negri snc;

DEMANDA

al Responsabile Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

C O M U N I C A

La presente è trasmessa al Comando stazione Carabinieri di Casoria (NA), alla Polizia Municipale di Casoria (NA), all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 NORD – Casoria, che provvederanno ciascuno per propria competenza, e trasmessa all'Albo pretorio "on-line".

Avverso la presente Ordinanza è ammesso

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza della presente ai sensi

documento omissis ai fini della pubblicazione

dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

documento omissis ai fini della pubblicazione